

*Dopo la bocciatura del dlgs da parte del Consiglio di stato arriverà un nuovo decreto*

# Scia unificata, ma in due tempi

*Prima la riforma normativa, poi nuovi moduli e scadenze*

DI MARCO OTTAVIANO

La Scia unificata si farà, ma in due tempi. Tenendo conto della mole di lavoro in corso con le regioni e le autonomie locali, la riforma della Scia unificata si attuerà in due step. Il primo step servirà a coordinare le regole della nuova Scia con la normativa vigente, il secondo step servirà a introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali. Operativamente, i due step saranno definiti da un nuovo decreto legislativo, a cui seguiranno provvedimenti attuativi. Lo ha deciso la commissione per la semplificazione della Camera con il parere adottato il 17 maggio 2016. Il governo è già al lavoro sul decreto per individuare in modo preciso i procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, i casi di silenzio assenso o in cui è invece necessaria una autorizzazione espressa e i casi in cui è richiesta una comunicazione

## Novità per la Scia unificata

- La riforma della Scia unificata, tenendo conto della mole di lavoro in corso con le regioni e le autonomie locali, si attuerà in due step;
- va infatti coordinata con la normativa vigente e con l'opportunità di introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali;
- individuazione precisa dei procedimenti soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, i casi di silenzio assenso o in cui è invece necessaria una autorizzazione espressa e i casi in cui è richiesta una comunicazione preventiva.

preventiva. Per la definizione di questi temi la commissione ha invitato il Governo ad un attento coordinamento con la legge n. 241/1990 e all'indicazione dei termini entro cui le amministrazioni devono pubblicare sui propri siti i modelli unificati. Questo per evitare che, una volta definite le regole omogenee sul territorio nazionale, l'inerzia di

alcune amministrazioni possa compromettere il processo di semplificazione e ritardare l'avvio delle attività edilizie. Ricordiamo che il consiglio di stato con parere del 15 marzo 2016 aveva espresso parere negativo sullo schema di dlgs relativo alla Scia approvato lo scorso 20 gennaio 2015 dal Consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* del 2 aprile 2016).

Da qui la necessità del governo di elaborare un nuovo articolato per la Scia unificata.

**Principio cardine del nuovo decreto Scia.** La Scia non è un mero modulo di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo di matrice provvedimentale, ma rappresenta, uno strumento di liberalizzazione imperniato sulla diretta abilitazione legale all'immediato esercizio di attività affranca- te dal regime autorizzatorio. La principale caratteristica dell'istituto risiede, infatti, nella sostituzione dei tradizionali modelli provvedimentali autorizzatori «a regime vincolato» con un nuovo schema, ispirato alla liberalizzazione delle attività economiche private, consentite «direttamente dalla legge» in presenza dei presupposti normativamente stabiliti. L'attività dichiarata può, quindi, essere intrapresa senza il bisogno di un consenso «a monte» dell'amministrazione, poiché esso è surrogato

dall'assunzione di auto-responsabilità del privato, insita nella segnalazione certificata, costituente, a sua volta, atto soggettivamente e oggettivamente privato. La liberalizzazione dei settori economici interessati dalla segnalazione certificata, con il relativo principio di auto-responsabilità, si accompagna alla persistenza del potere amministrativo di verifica dei presupposti richiesti dalla legge per lo svolgimento dell'attività segnalata, potere destinato ad esaurirsi con la mancata adozione di atti inibitori, repressivi o conformativi entro un certo termine. Le attività interessate dalla segnalazione non sono, infatti, caratterizzate da una libertà incondizionata di iniziativa economica, ma sono pur sempre subordinate dalla legge al possesso di «requisiti e presupposti», la cui sussistenza garantisce, di per sé, la tutela dell'interesse pubblico e l'armonizzazione della situazione soggettiva del denunciante con gli interessi potenzialmente configgenti.